

n. 36. L'adeguamento dovrà essere perentoriamente ultimato entro il 31 dicembre 2009. La proroga è disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa valutazione tecnica della documentazione effettuata dallo stesso Ministero, ed avrà efficacia a decorrere dal 1° luglio 2009 e fino al termine massimo del 31 dicembre 2009”.

Rilevato che la Regione Marche nella riunione del 11/06/2009 aveva comunicato, agli Enti Locali ed ai soggetti gestori degli impianti, di voler affrontare esclusivamente le problematiche relative all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs 36/'03 solo per i rifiuti urbani e, conseguentemente, aveva istruito la richiesta di deroga ministeriale limitatamente ai rifiuti urbani, nonostante le problematiche relative allo smaltimento di alcune tipologie di rifiuti speciali, quali ad esempio i fanghi di depurazione, fossero state sollevate nel corso della suddetta riunione;

Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 986 del 15/6/2009, con la quale la Regione Marche aveva integrato la richiesta presentata al Ministero dell'Ambiente con nota n. 148932 del 13/3/2009, con la documentazione attestante le misure da attuare in ottemperanza al D.lgs. 36/2003;

Preso atto che con la DGR 986/2009, era stata inoltrata istanza di proroga per l'applicazione dell'art. 7 del D. Lgs 36/'03 e s.m.i. esclusivamente per le discariche ubicate nelle Province di Ancona e Pesaro Urbino che sarebbero state, in tempi brevi, dotate di tritovagliatori in attesa dell'entrata in funzione degli impianti di trattamento dei rifiuti previsti dai rispettivi Piani Provinciali per la Gestione dei Rifiuti;

Vista la nota n. 13513 del 26/6/2009 con il quale il Ministero dell'Ambiente, accogliendo la richiesta della Regione Marche, aveva prorogato fino al 31/12/2009 il differimento dell'entrata in vigore dei criteri di ammissibilità in discarica di cui al DM 3/8/2005, limitatamente alle discariche site nella provincia di Ancona e di Pesaro Urbino;

Preso atto che nel suddetto provvedimento del Ministero dell'Ambiente del 26/6/2009 non veniva fatta alcuna distinzione tra rifiuti urbani e quelli speciali;

Considerato comunque che lo stesso era stato emanato sulla scorta di specifica richiesta della Regione Marche relativa a rifiuti urbani e assimilati;

Richiamato il decreto presidenziale n. 2 del 9/7/2009, con il quale era stata emanata l'ordinanza del Presidente della Provincia di Fermo, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, per superare alcune specifiche criticità rilevate nel territorio provinciale e consentire, fino al 31 dicembre 2009, lo smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi site nei Comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Torre San Patrizio, in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al DM 3/8/2005, non applicando il limite di concentrazione per il parametro DOC ai rifiuti derivanti da selezione e trattamento dei rifiuti urbani nonché alle seguenti tipologie di rifiuti, già previste nella suddetta bozza di decreto di modifica del DM 3/8/2005 predisposta dal Ministero dell'Ambiente;

Richiamato, inoltre, il decreto presidenziale n. 28 del 30/12/2009, con il quale, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, è stata reiterata l'ordinanza del Presidente della Provincia di Fermo n. 2 del 9/7/2009, per consentire, fino al 30 giugno 2010, lo smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi site nei Comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Torre San Patrizio, in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al DM 3/8/2005;

Tenuto conto:

- che il Ministero dell'Ambiente ha già predisposto una bozza di un decreto di modifica del DM 3/8/2005 che prevede una parziale revisione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, modificando i limiti di concentrazione nell'eluato ed esentando dal rispetto del

limite per il DOC alcune tipologie di rifiuti quali, tra l'altro, i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, nonché i rifiuti derivanti da selezione e trattamento dei rifiuti urbani;

- che la conferenza permanente Stato-Regioni con prot. n. 73/ESR del 6/5/2010 ha formalmente reso il parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante "*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica*" che sostituisce il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005;
- che nelle more della definitiva approvazione e dell'entrata in vigore del nuovo decreto, continuano ad applicarsi i criteri di ammissibilità del D.M. 3/8/2005;

Rammentato che:

- le Regioni e gli Enti Locali svolgono tutte le funzioni ed i compiti non espressamente conservati allo Stato (ai sensi dell'art. 3, comma 7 ed art. 85 del D.Lgs 112/'98) tra i quali la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani Regionali di Gestione dei Rifiuti, che riguardano sia i rifiuti Urbani che Speciali, ma ad oggi la Regione Marche non ha provveduto ad aggiornare il Piano Regionale vigente (adottato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 284 del 15 dicembre 1999)
- vige il principio dell'autosufficienza regionale per il solo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi (art. 199, comma 3 lett. "b", "d" del D.Lgs 152/'06) e, per i rifiuti speciali, vige il principio della prossimità dello smaltimento (in luoghi prossimi a quelli di produzione, al fine di favorire la riduzione della movimentazione – ai sensi dell'art. 199, comma 3 lett. "d" del citato D.Lgs 152/'06);

Richiamata la nota di questo Settore prot. n. 15353 del 7/6/2010, con la quale si chiedeva ai gestori delle discariche del territorio provinciale l'elenco dei codici CER ammessi in deroga e le relative quantità dei rifiuti smaltiti dal 30/12/2009 fino a tutto il 31/5/2010, distinti per area di provenienza provinciale, extra provinciale ed extra regionale;

Vista la nota dell'impresa Eco Elpidiense S.r.l., datata 9/6/2010, assunta al prot. n. 15854 del 10/6/2010, in qualità di gestore della discarica di Porto Sant'Elpidio, con la quale, in risposta alla richiesta sopra citata, ha reso noti i dati relativi ai codici CER ed alle rispettive quantità di rifiuti effettivamente smaltiti nel periodo intercorso fra il 30/12/2009 ed il 31/5/2010;

Vista la nota del Consorzio Smaltimento Rifiuti di Torre San Patrizio datata 11/6/2010, assunta al prot. n. 16426 del 15/6/2010, in qualità di gestore della discarica di Torre San Patrizio, con la quale, in risposta alla richiesta sopra citata, ha reso noti i dati relativi ai codici CER ed alle rispettive quantità di rifiuti effettivamente smaltiti nel periodo intercorso fra il 30/12/2009 ed il 31/5/2010;

Vista la nota della società Fermo Asite S.u.r.l., datata 9/6/2010, assunta al prot. n. 16865 del 17/6/2010, in qualità di gestore della discarica di Fermo, con la quale, in risposta alla richiesta sopra citata, ha reso noti i dati relativi ai codici CER ed alle rispettive quantità di rifiuti effettivamente smaltiti nel periodo intercorso fra il 30/12/2009 ed il 31/5/2010;

Considerato che dalla lettura dei dati trasmessi dai gestori delle discariche si evince che alcune tipologie di rifiuti, ancorché contenute nelle ordinanze precedenti, non sono mai state smaltite nelle discariche del territorio e che, pertanto, si ritiene di doverle stralciare dal presente provvedimento;

Vista la nota della Picenambiente S.p.A. trasmessa via fax il 26/6/2010, assunta al prot. n. 17778 del 28/6/2010, con la quale si evidenzia che – a far data dal 01.7.2010 – venendo meno la possibilità di conferimento nei siti di discarica dei fanghi prodotti negli impianti di depurazione dei reflui civili, si determinerà come conseguenza – sotto il profilo tecnico-gestionale – un imminente grave pericolo al corretto funzionamento del sistema depurativo delle acque reflue civili in tutti i comuni gestiti dal CIIP S.p.A., con possibili gravi pericoli per l'igiene e la sanità pubblica, nonché con possibili conseguenze negative di carattere ambientale e inerenti la balneabilità nelle zone costiere, e, pertanto, con la stessa nota richiede alla Provincia di Fermo di reiterare l'ordinanza di cui al decreto presidenziale n. 28 del 30/12/2009;

Rilevato che l'impossibilità di smaltire i fanghi di depurazione può compromettere la funzionalità degli impianti che li producono e comporterebbe, di conseguenza, considerevoli problemi di carattere igienico-sanitario;

Considerato che dall'eventuale mancata adozione di un provvedimento di emergenza in merito deriverebbero considerevoli conseguenze negative di carattere ambientale e igienico-sanitario;

Preso atto che tale modifica del DM 3/08/05 non è stata ancora emanata e considerato che una volta emanato il decreto correttivo da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare verrà risolta la presente situazione d'emergenza per lo smaltimento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i rifiuti derivanti da selezione e trattamento dei rifiuti urbani;

Ritenuto, pertanto, necessario attivarsi nuovamente, ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006, reiterando, in modo ultimativo, l'ordinanza che, con l'introduzione di alcune modifiche relative alla riduzione dei codici CER delle tipologie di rifiuti interessati dal provvedimento, permetta di superare alcune specifiche criticità rilevate nel territorio provinciale e consenta, fino al **31 dicembre 2010**, lo smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi site nei Comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Torre San Patrizio, in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al DM 3/8/2005, non applicando il limite di concentrazione per il parametro DOC alle tipologie di rifiuti derivanti da selezione e trattamento dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi, nonché dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, già previste nella suddetta bozza di decreto di modifica del DM 3/8/2005 predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ritenuto di fare salvi gli atti di pianificazione attualmente vigenti relativi allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché le prescrizioni previste dalle autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento definitivo;

Visto l'art. 191 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – rubricato “*Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi*” – e l'art. 3, della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 - ed il parere favorevole, riferito alle conseguenze ambientali indotte dal presente atto, espresso dall'ARPAM in data 08.07.'09 prot.27671, avente ad oggetto “*DM 03.08.'05 – Smaltimento in discarica di fanghi e rifiuti contenenti sostanza organica. Parere tecnico-ambientale*”.

si propone di ordinare quanto segue

1. I soggetti gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi site nei comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Torre San Patrizio, fino all'emanazione del decreto che sostituisce il DM 3 agosto 2005 e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2010**, sono tenuti a smaltire, in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al DM 3/8/2005, non applicando il limite di concentrazione per il parametro DOC, le seguenti tipologie di rifiuti:

- Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dal codice **CER 190805**;
 - Rifiuti derivanti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi urbani, individuati dai codici **CER 190501 e 190503**
 - Rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani, individuati dal codice **CER 191212**.
2. Di trasmettere la presente ordinanza ai gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi site nei Comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Torre San Patrizio, all'ARPAM, alla Regione Marche e ai Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della Salute.
 3. Fare salvi gli atti di pianificazione attualmente vigenti relativi allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche per rifiuti e le prescrizioni previste dalle autorizzazioni all'esercizio delle discariche compatibili con quanto stabilito con il presente atto.

Fermo, 29/6/2010

LFM

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
F.to (Dott. Roberto Fausti)

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

DECRETA

Di ordinare:

1. I soggetti gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi site nei comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Torre San Patrizio, fino all'emanazione del decreto che sostituisce il DM 3 agosto 2005 e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2010**, sono tenuti a smaltire, in deroga ai criteri di ammissibilità di cui al DM 3/8/2005, non applicando il limite di concentrazione per il parametro DOC, le seguenti tipologie di rifiuti:
 - Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dal codice **CER 190805**;
 - Rifiuti derivanti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi urbani, individuati dai codici **CER 190501 e 190503**
 - Rifiuti derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti urbani, individuati dal codice **CER 191212**.
2. Di trasmettere la presente ordinanza ai gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi site nei Comuni di Fermo, Porto Sant'Elpidio e Torre San Patrizio, all'ARPAM, alla Regione Marche e ai Ministeri dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della Salute.
3. Fare salvi gli atti di pianificazione attualmente vigenti relativi allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche per rifiuti e le prescrizioni previste dalle autorizzazioni all'esercizio delle discariche compatibili con quanto stabilito con il presente atto.

IL PRESIDENTE
(On. Avv. Fabrizio Cesetti)